

È Pubblico Dipendente colui che

svolge attività a servizio della Pubblica Amministrazione

dalla Costituzione **Art. 97**

“I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.”

dalla Costituzione **Art. 98**

“I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”.
Omiss.....

Dal Codice Civile nel **Capo I, titolo II, Libro V** che disciplina i rapporti di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, con le integrazioni legislative relative proprio del lavoro subordinato.

Responsabilità dei Pubblici Dipendenti

RESPONSABILITÀ DEI PUBBLICI DIPENDENTI

Art. 2043 del C.C.

“Qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”

RESPONSABILITÀ COMUNE A TUTTI I CITTADINI

Le responsabilità del P.D. coincidono con quelle del comune cittadino:

- **RESPONSABILITÀ Civile verso terzi**
- **RESPONSABILITÀ Penale**

A cui si aggiungono:

- **RESPONSABILITÀ Patrimoniale**
- **RESPONSABILITÀ Disciplinare**
- **RESPONSABILITÀ Amministrativa**
- **RESPONSABILITÀ Contabile**

**Pubblico
Dipendente**

IL T.U. 297/94 ED IL CCNL DI LAVORO-COMPARTO SCUOLA DEL 1995, IN MERITO ALLE VARIE RESPONSABILITÀ, RINVIANO ALLA NORMATIVA di BASE SOTTOCITATA

- **Il Personale Docente è sottoposto alle norme vigenti per gli impiegati statali, quando non sussistano particolari norme regolatrici della materia.**
- **É sottoposto al T.U. n. 3 10/1/1957 (così come prevede l'art. 139 del D.P.R. n. 417/74 che estende anche al Docente/P. D. tutte le norme vigenti il Personale dello Stato) nelle parti non abrogate dal D.L. n. 29/93 e D.L. n. 80/98**

La **RESPONSABILITÀ** Civile verso terzi

È regolata dal Codice Civile ed interessa il Docente sia come Pubblico Dipendente sia come cittadino ricadente nelle disposizioni del titolo IX, del Libro IV del C.C.

Con particolare rilievo agli:

- **art. 2047** Danno cagionato dall'incapace; (..in merito alla sorveglianza...)
- **art. 2048** Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e maestri d'arte;

Da ogni altra fonte normativa, ordinativa e di precetto, (CCMM, OOMM, statuti e regolamenti)

La RESPONSABILITÀ Patrimoniale

- **“La *Responsabilità Patrimoniale* sorge quando dal comportamento di un pubblico dipendente derivi un danno patrimoniale per l’Amministrazione”**
- **La *responsabilità patrimoniale* del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all’Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.**

La RESPONSABILITÀ Penale

- *“La **Responsabilità Penale** ricorre nei casi in cui l’ordinamento considera la trasgressione degli obblighi di servizio come violazione dell’ordine sociale generale, cioè come illecito, oggetto di applicazione delle norme del c.p. e del c.c.p.”*
- Il Docente/PD, in quanto **“pubblico impiegato”**, incorre in responsabilità penali quando commette uno dei reati previsti dal c.p. relativi ai **“delitti contro la Pubblica Amministrazione”** (libro II, titolo II) Tali reati sono perseguiti d’ufficio.

Segue **La RESPONSABILITÀ Penale**

Le ipotesi delittuose che possono verificarsi nel corso dell'attività scolastica si possono riassumere in:

a) ABUSO DI MEZZI DI CORREZIONE E PERCOSSE (Art. 571 c.p. e art. 581): *“chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodiaè punito, se dal fatto ne deriva una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi”.*

“Chiunque percuote taluno.....è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi...”

Segue **La RESPONSABILITÀ
Penale**

b) PERQUISIZIONE DEGLI ALUNNI (Art. 13 Costituzione)

Questo reato si ascrive all'esclusività riconosciuta solo all'Autorità Giudiziaria di procedere alla perquisizione personale. In taluni casi anche l'Autorità scolastica può procedere, anche se nessuna norma la autorizzi specificamente, in caso di flagranza, alla perquisizione ed all'arresto, prendendo in custodia le cose costituenti reato e consegnandole poi all'Autorità di polizia giudiziaria.

Segue **La RESPONSABILITÀ Penale**

c) REATI COLPOSI

- Il Docente/ PD risponde delle *“lesioni che l’alunno abbia prodotto a se ed ad altri nel periodo sottoposto alla sorveglianza”*
- Reati di lesioni colpose (**art. 590 c.p.**) o di omicidio colposo (**art. 589 c.c.p.**) di cui può essere chiamato a rispondere il Docente, configurano come reati colposi di omissione.

Segue **La RESPONSABILITÀ
Penale**

**d) REATO DI PLAGIO che casualmente poteva interessare l'attività del Docente;
è stato abrogato per incostituzionalità.**



Segue **La RESPONSABILITÀ Penale**

Per riassumere:

**LA RESPONSABILITÀ PENALE CHIAMA
IL *DOCENTE/PDA* RISPONDERE,
NELL'ESERCIZIO DELLA VIGILANZA,
DEI REATI DI LESIONI COLPOSE (art. 590 c.p.)
ED OMICIDIO COLPOSO (art. 589 c.p.)**

Ecco anche perché i Docenti debbono:

- trovarsi in classe prima dell'orario d'inizio delle lezioni a scuola,
- ottemperare all'obbligo della sorveglianza durante l'intervallo, ecc.

Così pure corre al personale ausiliario l'obbligo della sorveglianza, ecc.

Sotto il profilo della colpa vige l'art. 43 c.p. "il reato è colposo o contro l'intenzione quando l'evento, se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, ordini o discipline.

La circostanza che il Docente abbia osservato le norme dei regolamenti non esime la responsabilità per violazione di norme di comune prudenza e perizia ovvero per osservanza di leggi, ordini o discipline.

La RESPONSABILITÀ Disciplinare

Caratteristica dei pubblici dipendenti, in quanto peculiare per la potestà della Pubblica Amministrazione di esercitare un potere specifico disciplinare sui dipendenti nell'interesse dell'Amministrazione stessa e della collettività.

*La **Responsabilità disciplinare** (consistente nell'omissione degli obblighi di vigilanza) comporta l'irrogazione della sanzione della sospensione dall'attività docente fino ad un mese e per i casi più gravi da un mese a sei mesi.*


La RESPONSABILITÀ Amministrativa e Contabile

Si configura nel Danno Erariale indiretto connesso all'obbligo della Pubblica Amministrazione di risarcire il danno ad aventi diritto.

Tale danno è oggetto di interessamento da parte della Corte dei Conti, che avvia l'Azione di rivalsa sul Docente/PD della Pubblica Amministrazione).

Elemento di collegamento tra le varie responsabilità è, per il
Docente/PD:

VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DELLA VIGILANZA



Estensione **DELL'OBBLIGO DELLA VIGILANZA**

L'estensione dell'obbligo della vigilanza è collegata alle attività non propriamente scolastiche, ma che, comunque, configurano un prolungamento della custodia degli alunni anche oltre l'orario p.d. scolastico per gite, visite d'istruzione, ecc.

Esclusione della **RESPONSABILITÀ**
per mancanza del:
NESSO CAUSALE per **FORZA MAGGIORE**
PROVA LIBERATORIA



Perché ci sia
Responsabilità è
necessario che si
realizzi, tra il **fatto**
commesso e **l'evento**
dannoso, il **nesso causale**

Esclusione della **RESPONSABILITÀ** per mancanza del **NESSO CAUSALE - FORZA MAGGIORE -**

Quando si verifici un **evento dannoso improvviso e grave** che sollevi il Docente/PD dalla colpa di non rispettato obbligo di **vigilanza** perché è dimostrabile nessun collegamento tra il non rispettato **obbligo di vigilanza** e il verificarsi del **fatto dannoso** stesso.

Ciò esclude la responsabilità del Docente/PD, proprio perché non sussiste alcun **nesso causale** tra fatto commesso ed evento dannoso.

Da parte del Docente/PD "vi è l'esclusione della responsabilità soltanto se prova di non aver potuto impedire il fatto." (2° comma dell'art. 2048 c.c.)

Esclusione della **RESPONSABILITÀ** **PROVA LIBERATORIA**

Si rappresenta come il criterio giurisdizionale per cui considera raggiunta tale **prova liberatoria** quando sia dimostrato che lo svolgimento dei fatti è avvenuto in modo così improvviso "da trascendere ogni sorveglianza"

Esclusione della **RESPONSABILITÀ**
Patrimoniale Art. 61 L. 11/7/1980 , n.312

La Legge 312/80 limita la responsabilità del personale scolastico ai soli casi di **DOLO** o **COLPA GRAVE** nell'esercizio della vigilanza degli alunni stessi.


Ciò vale anche in caso di risarcimento verso terzi, dove, esclusi i casi di **Dolo** o **Colpa grave**, l'Amministrazione si surroga al personale scolastico stesso.

Sussiste la **RESPONSABILITÀ** a carico del Docente/PD solo se l'**Evento Dannoso** si realizza in condizioni di **DOLO** o **COLPA GRAVE**
Non sussiste **RESPONSABILITÀ** in condizioni di **COLPA LIEVE**


Esempio di **COLPA GRAVE** potrebbe essere quello di un docente che abbandoni la classe per recarsi ad un bar vicino alla scuola ovvero se ne vada, senza motivo, al proprio domicilio.

Esempio di **COLPA LIEVE** potrebbe essere quello di un insegnante che dovendo recarsi ai servizi igienici, ometta di affidare i suoi alunni ad un bidello od ad un collega, renda possibile il verificarsi di qualche infortunio


NUOVE RESPONSABILITÀ NELLA FUNZIONE DOCENTE



IL DOCENTE, IN QUALITÀ DI PUBBLICO DIPENDENTE, NONOSTANTE IL VARO DI RECENTI NORMATIVE QUALI IL D.L. n. 29/93, IL D.L. n. 80/98, IL T.U. 297/94 ED IL CCNL DI LAVORO-COMPARTO SCUOLA DEL 1995, VEDE, SOSTANZIALMENTE, IL RINVIO ALLA NORMATIVA BASE COSTITUITA DALLA L.3/1957 E DAI DECRETI DELEGATI/74



**LA SCUOLA CHE CAMBIA COMPORTA NUOVE
RESPONSABILITÀ E
MOLTE DI ESSE ORIGINANO PROPRIO DALLA
NATURA DIVERSA DEL RUOLO PEDAGOGICO
RIVISITATO NELLE SUE COMPONENTI
PSICOLOGICI ED ETICO SOCIALI**




ESSE SONO
INELUDIBILMENTE
COLLEGATE ALLA POSIZIONE
STESSA DEL DOCENTE ED
ATTENGONO, DI FATTO AL
VANTAGGIO PER LA
DIFFERENZA
ISTITUZIONALE DI RUOLO
(FUNZIONE), A FAVORE DI
QUESTI RISPETTO ALLA
DISCENZA.

LE RESPONSABILITÀ' DEL
DOCENTE, POI, POSSONO
ESSERE ANCHE DI NATURA
"ATIPICA"

COLLEGATE PROPRIO ALLA SUA
SPECIFICA FUNZIONE.

ALLORA, OLTRE ALLE
RESPONSABILITÀ'
"TIPICHE", QUELLE CHE
ABBIAMO VISTO,
NE ESISTONO DELLE ALTRE CHE
TALUNI STUDIOSI
(Manieri ed altri) DEFINISCONO
PSICOLOGICHE
E PEDAGOGICHE.



AL "POTERE REFERENZIALE" DEI
DOCENTI (**AUTORITÀ**) CREATORE
DI FLUSSO TRANSFERENZIALE
VERTICALE SUI DISCENTI,

PIÙ SPESSO POSITIVO, MA TALVOLTA CON EFFETTI
NEGATIVI, POLEMICI, (SPESSO INCONSCI
NELL'INSEGNANTE STESSO) OGGI, SI CONTRAPPONE IL
POTERE DELLA NUOVA SCUOLA:

SCUOLA DI MASSA \equiv SCUOLA D'ELITÈ.

PERCIÒ ASSISTIAMO AL CRESCERE DI PATOLOGIE
TIPICHE DEL DOCENTE ESPOSTO ALLE DINAMICHE
DI CLASSE, NOTE COME "**SINDROMI DA BURN OUT**"
(FORTI ANSIE, SOMATIZZAZIONI, INSONNIA, ASTENIA,
ABULIA, ECC.)